



COMUNE DI TISSI

PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 33 del 30-12-2025

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ART.20 DEL D.LGS .19 AGOSTO 2016 N. 175 (TUSP) - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2024.

L'anno duemilaventicinque, il giorno trenta del mese di dicembre, con inizio alle ore 17:15 nell'aula consiliare del Municipio

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, comunicata ai Consiglieri a norma del regolamento, risultano all'appello i signori

Budroni Giovanni Maria	P	Deledda Giommaria Giuseppe	P
Chessà Pier Giorgio	A	Dettori Benedetta	P
Fiori Mario	P	Masia Domenico	P
Soro Francesco	P	Tendas Mirko	A
Carta Angelo	P	Cau Angela	P
Falchi Gavino	P	Scanu Nicola	P
Marrosu Francesca	P		

Presenti n. 11 Assenti n. 2

Presiede la seduta il Sig. Giovanni Maria Budroni nella sua qualità di Sindaco
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale Dott.ssa Monica Zanda;
La seduta è Pubblica

Illustra il punto all'ordine del giorno il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di consiglio comunale n. 39 in data 27.12.2024, esecutiva, è stato approvato il DUP, documento unico di programmazione, 2025/2027;
- con delibera di consiglio comunale n. 41 in data 27.12.2024, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- con delibera del consiglio comunale n. 8 del 29.04.2025 è stato approvato il rendiconto di gestione 2024;
- con delibera del consiglio comunale n. 17 del 29.07.2025 è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025 e la variazione di assestamento generale;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 03/06/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Dato Atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2019 alla revisione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”* (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto Conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

1. che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;
2. che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od

esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;

3. per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):

- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.;
- b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto Conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

Considerato che la cognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Rilevato che, il MEF stabiliva la comunicazione dell’esito della cognizione straordinaria summenzionata, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all’articolo 17 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>;

Viste le linee guida predisposte dal MEF per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP, oltre che i chiarimenti concernenti i dati da comunicare per il censimento annuale delle partecipazioni di cui all’art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (capitolo 5), nonché ulteriori specifiche relative all’attuazione dei piani di revisione straordinaria di cui all’art. 24 del TUSP (capitolo 6);

Evidenziato che, a seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa, nel maggio 2016, tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Presidente della Corte dei conti, le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

Visto il parere della Corte dei Conti Valle d’Aosta n. 6/2019 del 25 luglio 2019 che ha affermato “che il procedimento logico correlato all’assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all’ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e

successivamente le schede contenute nell'applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro (in quanto il primo si configura come ausilio alla compilazione delle seconde”);

Preso Atto che l'esito della ricognizione effettuata dall'Ufficio evidenzia i seguenti risultati:

- alla data del 31.12.2024 il Comune di Tissi detiene una partecipazione societaria nella Società Abbanoa Spa per una quota di 0,0157582%;

- con deliberazione del C.C. n. 4 del 25.01.2023 questo Ente ha aderito, in qualità di socio fondatore alla fondazione di partecipazione denominata “Fondazione Distretto Rurale Anglona Coros Terre di Tradizioni”, del quale detiene una partecipazione pari al 7,00 %;

Considerato che EGAS (Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna), in qualità di ente regolatore a livello locale del Servizio Idrico Integrato, provvede ogni anno alla redazione della Relazione con riferimento al suddetto servizio affidato in house ad Abbanoa spa, approvandola con deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito e provvedendo contestualmente ad inviarla a tutti i Soci di Abbanoa spa;

Accertato, conseguentemente, che la natura delle società/organismi presso cui il Comune di Tissi detiene percentuali (minime) di partecipazioni, consente il mantenimento delle partecipazioni stesse e non obbliga l'ente, pertanto, a dover adottare alcun piano di alienazione e/o razionalizzazione delle quote societarie;

Visto l'esito della ricognizione effettuata, come da allegati alla presente deliberazione;

Considerato che la necessità del parere dei revisori sui piani di razionalizzazione:

- è stata negata dall'Ancrel (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti Locali) e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con pronuncia del 18 settembre 2017, al fine di evitare ai professionisti l'obbligo di pronunciarsi su un documento caratterizzato da ampia discrezionalità politica.
- l'organo di revisione è tenuto obbligatoriamente ad esprimere parere sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche solo nel caso in cui il piano di razionalizzazione determini una riorganizzazione dei servizi erogati tramite società partecipate, per cui il parere è richiesto ai sensi del n.3 dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000.

Preso Atto che il presente provvedimento non determina una riorganizzazione dei servizi erogati tramite società partecipate, per cui di conseguenza non è stato richiesto il parere all'organo di revisione ai sensi del n.3 dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Dato Atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto cognitivo il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, codice civile;

Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Ritenuto opportuno dover approvare la ricognizione delle partecipazioni;

Visti:

- il Decreto legislativo n. 267/2000;
- il Decreto legislativo 165/2001;

- il Decreto legislativo 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge

DELIBERA

Di Prendere Atto e approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2024, accertandole come da allegati alla presente deliberazione, che del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale e rappresentano aggiornamento del “piano operativo di razionalizzazione”;

Di Dare Atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi.

Con separata votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge

DELIBERA

Di Dichiare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO

Giovanni Maria Budroni

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Monica Zanda

Si esprime parere Favorevole di Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.267;

Il Responsabile del servizio
Dott. Pietro Dettori

Si esprime parere Favorevole di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.267;

Il Responsabile del servizio
Dott. Pietro Dettori

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art 134 del D.Lgs 18.8.2000, n.267)

Immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267;

Tissi, lì 30-12-2025

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Monica Zanda